



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 053 SETTORE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE
DEL 13/12/2016

OGGETTO: Affidamento di incarico per la prestazione di servizi tecnici per la redazione/revisione e l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/16.

Onere: € 18111,52 = IVA compresa.

Premesso che:

con DGC n. 210, del 30.08.2016, la Giunta comunale ha approvato il nuovo assetto macrostrutturale del Comune di Treviso, il quale ha previsto l'adozione di modifiche per le quali risulta necessario aggiornare/revisionare tutti i Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR);

vi è la necessità e l'urgenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di servizi tecnici relativi all'attività di aggiornamento dei Documenti di valutazione dei rischi, che comprende in parte anche i necessari sopralluoghi nei luoghi di lavoro;

l'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che il datore di lavoro rielabori immediatamente (e comunque entro 30 gg.) il Documento di valutazione dei rischi "*... in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori*";

Considerato:

che il Servizio di Prevenzione e Protezione del Comune, non è dimensionato per poter affrontare nei tempi previsti, l'aggiornamento di tutti i documenti di valutazione dei rischi, visto l'elevato numero di documenti (n. 47), compresi anche i sopralluoghi sugli edifici;

con e-mail del 18.11.2016 è stato chiesto a tutti i Settori comunali di comunicare l'eventuale disponibilità, di idonee professionalità, a collaborare per la fornitura dei servizi in parola, la quale ha dato esiti negativi;

Considerata la necessità di rivolgersi ad una struttura ben organizzata, già in possesso delle conoscenze sui rischi e sui luoghi e che quindi possa affrontare e completare l'attività di aggiornamento di cui si parla entro fine anno;

Rilevato che:

l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50, del 18.04.2016, prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamento di lavori, servizi o forniture, "*... di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato...*";

Dato atto che:

- per l'affidamento dell'incarico in questione, il Settore Ambiente ha individuato tre soggetti in possesso dei requisiti richiesti che di seguito si elencano:

- Soc. Head Up, Via Torino n. 155, Venezia;
- Ing. Chiara Anselmi, Via della Disciplina n. 7, Tregnago (VR);
- Soc. Miani e C. S.a.s., via Banchina dell'Azoto n. 13, Marghera Venezia;

con lettere di invito prot. n. 139487, n. 139489 e n. 139490 del 24.11.2016, il Settore Ambiente ha chiesto formalmente a tali professionisti di presentare un'offerta per l'affidamento dell'incarico ai fini di una corretta comparazione delle relative offerte;

sono pervenute n. 2 note di riscontro dalle seguenti Ditte:

- con nota protocollo n. 142360 del 01.12.2016, la Società Head Up, ha comunicato di non essere "*in grado di rispettare le tempistiche richieste dalla vostra procedura e quindi si trova nella condizione di non essere in grado di formulare compiutamente l'offerta*";
- con nota protocollo n. 142365 del 01.12.2016 la soc. Miani e C. Sas ha trasmesso la propria offerta;
- l'ing. Chiara Anselmi ha comunicato in data 25.11.2016, per le vie brevi, la propria impossibilità a formulare un'offerta;

a seguito di verifica è emerso che la Società Miani e C. S.a.s., con sede in via Banchina dell'Azoto, 13, Marghera Venezia, ha la capacità organizzativa, economica, logistica e professionale, nonché le conoscenze dei rischi e dei luoghi di lavoro, per affrontare tale ampio e urgente compito;

la Società Miani & C. S.a.s. ha formulato l'offerta di € 18.111,52 (oneri compresi), come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Precisato che:

alla data odierna è attiva la Convenzione "Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)" tra CONSIP e il RTI COM Metodi S.p.A. che, tra le altre cose, prevede al suo interno anche la redazione/aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi.

ad oggi tale convenzione non risulta conveniente per questa Amministrazione, rispetto all'offerta presentata dalla sopracitata ditta Miani e C. S.a.s. in quanto per le stesse voci di capitolato ha un totale complessivo di € 24.475,03 (oneri compresi);

i Comuni non sono obbligati ad aderire alle Convenzioni CONSIP, in quanto la legge prevede la possibilità di ricorrervi oppure di utilizzarne i parametri di prezzo - qualità come limite massimo per la stipulazione dei contratti;

tale servizio non risulta presente sul MEPA;

per quanto sopra e sulla base della normativa vigente, è possibile procedere in autonomia, rispetto all'obbligo di ricorrere al mercato elettronico come prescritto dall'art. 7 del D.L. 7 Maggio 2012, n. 52 come convertito con legge 6 Luglio 2012, n. 94;

Richiamati:

l'art. 7, comma 2, del Decreto Legge n. 52, del 07.05.2012, convertito in Legge n. 94, del 06.07.2012, con modificazioni che così recita: "*Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328*";

l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 95, del 06.07.2012, convertito in Legge n. 135, del 07.08.2012, che così recita: "*I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli*";

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per il contratto in oggetto è il seguente: Z8B1C31CB8.

Visti:

l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50, del 18.04.2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

il D.Lgs n. 118, del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge n. 42, del 05.05.2009, così come corretto ed integrato dal D.Lgs n. 126, del 10.08.2014, con particolare riferimento all'allegato 4/2;

la DCC n. 82 del 16.12.2015 con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2016/2018 ed allegati con contestuale aggiornamento del documento unico di programmazione;

la DGC n. 402 del 23.12.2015 con la quale è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018";

il Regolamento di Contabilità approvato con DCC n. 74 del 27.10.2010 e ss.mm.ii;

l' art.107, comma 2, del D.lgs n. 50 del 18.04.2016, che così cita *"La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessita' o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica..."*;

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

il Regolamento di Disciplina degli Atti dei Dirigenti e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in L. n.102 del 03.08.2009,;

l'art. 6 del D.L. 78/2010;

Attestati:

che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2016/2018, di cui alla DGC n. 297 del 16.11.2016;

che il provvedimento risulta coerente con il PDO 2016 – obiettivo S12.M01.P10.01;

- la regolarità tecnica e la legittimità sia del provvedimento sia delle procedure e degli atti che hanno portato alla spesa;

Garantita la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa e che qui si intendono interamente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, alla Società Miani e C. Sas, con sede in via Banchina dell'Azoto, 13, Marghera Venezia, PI 03196230274, il servizio per la redazione/aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi di tutti i n. 12 Settori/Servizi di staff del Comune di Treviso, per un importo complessivo di € 18.111,52 (oneri inclusi) come da offerta ricevuta in data 01/12/2016 prot. 142365/2016;
2. di impegnare la somma complessiva di € 18.111,52 (oneri inclusi) al cap. 161830/05, "Settore Ambiente - Servizio di prevenzione e protezione", così suddivisa:
 - € 16.000,00 (oneri compresi) a Bil. 2016 a favore dello Studio Miani e C. Sas;
 - € 2.111,52 (oneri compresi) a Bil. 2017 a favore dello Studio Miani e C. Sas;
3. di comunicare l'affidamento allo Studio Miani e C. Sas, precisando che:
 - la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane S.p.A.
 - l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'affidamento e/o di sospendere l'esecuzione del contratto, nel caso in cui emerga l'incapacità a contrattare della ditta

aggiudicataria per irregolarità contributiva a seguito dell'acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

4. di dare atto di aver verificato il rispetto dei limiti di cui all'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella L. 102/2009;
5. di comunicare il presente provvedimento ai seguenti Settori/servizi:
 - Settore Affari Istituzionali, Protocollo, Contratti e Appalti, Servizio Contratti;
 - Servizio di Staff Affari Legali;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del comune di Treviso ai fini della trasparenza di cui al D.Lgs n. 33/13.

Il Dirigente del Settore
Ambiente
Ing. Paolo Pierobon

Responsabile Procedimento: ing. Paolo Pierobon
Responsabile Istruttoria: arch. Rosa Sanfilippo, ing. Roberto Pascotto

ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di impegnare, a favore della ditta Società Miani e C. Sas (codice fornitore 10624, PI 03196230274) a titolo di corrispettivo:

- la somma di € 16.000,00 (oneri compresi) al cap. 161830/05 "Settore Ambiente - Servizio di prevenzione e protezione", del bilancio di previsione 2016;
- la somma di € 2.111,52 (oneri compresi) al cap. 161830/05 "Settore Ambiente - Servizio di prevenzione e protezione", del bilancio di previsione 2017.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

Di imputare

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la spesa complessiva per € 18.111,52 imputandola all'esercizio finanziario 2016 e 2017 in cui risulta esigibile, a favore della società MIANI & C. S.A.S. DI PIETRO MIANI & C. (ascot. 10624), cap. 161830/05 " Servizio prevenzione e protezione" U (1.3.2.11.999) come sotto indicato:

ANNO 2016 - € 16.000,00 - imp.2016/4116;

ANNO 2017 - € 2.111,52 - imp. plur. 2016/266/2017.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria